



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado  
E-mail: [VVIC803004@istruzione.it](mailto:VVIC803004@istruzione.it) tel. 0963/353076  
ACQUARO- SORIANO CALABRO

AL PERSONALE DOCENTE  
AL DIRETTORE SGA  
AL PERSONALE ATA  
AREA RISERVATA  
AL SITO WEB

**OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO**

l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;  
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca

**EMANA**

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni.

**VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, attendendoli nelle rispettive aule all'orario di entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti.

Gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

**VIGILANZA PORTA INGRESSO/CANCELLI**

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo al Dirigente o ai collaboratori del D.S. o ai responsabili di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori e a persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico, fatte salve eventuali autorizzazioni o particolari esigenze.

I collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente, o suoi collaboratori, situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore o delle persone che, pur avvisati, non rispettano le disposizioni.

### **VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA LE CLASSI**

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza.

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell'aula.

L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso allo staff della Dirigenza.

### **VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi. Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

### **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

Nel caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega si presenti a ritirare l'alunno, gli insegnanti comunicheranno ai collaboratori della portineria il numero di telefono dei familiari e,

nell'impossibilità di reperire i contatti, l'alunno verrà ritenuto in evidente stato di abbandono, quindi si contatteranno gli uffici della presidenza per avviare le tempestive procedure con gli organi competenti (polizia municipale o carabinieri).

I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale. In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

### **VIGLIANZA DURANTE IL SERVIZIO MENSA**

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante la refezione scolastica, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un'adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti, con la possibilità di consumare dei pasti assieme ai bambini nell'ottica della promozione di un clima favorevole e di socialità.

### **VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA/CORTILI E AI LABORATORI**

Gli alunni che si recano in palestra o nei cortili esterni dedicati all'attività motoria, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali o spazi. La sorveglianza nelle ore di attività motoria è affidata all'insegnante di scienze motorie. Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Il docente di attività motoria è tenuto a vigilare sul corretto abbigliamento/equipaggiamento degli alunni per lo svolgimento delle attività al fine di prevenire situazioni di pericolo o infortunio.

### **VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82)**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono all'azione, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

### **SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria).

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione;
- Verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Nel caso di concessione si seguirà comunque il vigente protocollo di somministrazione presente nell'Istituto.

### **VIGILANZA SUI MINORI "A RICHIO IMPREVEDIBILITA'"**

La vigilanza sui "minori a rischio imprevedibilità", nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico presta aiuto materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

**VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE** (viaggi di istruzione, uscite didattiche, manifestazioni...)

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o dei viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dagli organi collegiali e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

#### **ADEMPIMENTI PER INFORTUNI DEGLI ALUNNI**

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (non vi sono schemi predefiniti ma in caso di difficoltà per la compilazione rivolgersi all'ufficio di segreteria) – la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

E' opportuno che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e si raccomanda di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

Confidando in una proficua collaborazione nell'interesse della comunità scolastica, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Maria Francesca Durante*

Firma autografa a mezzo stampa  
ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93